

"ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV"

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 01/04/2023, alle ore 18.00, presso la sede legale posta in Bari alla piazza Giulio Cesare n. 13 (CAP 70124) presso il Villaggio del Fanciullo, si riuniscono le seguenti persone quali soci fondatori dell'"ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV" CF93540400723

- LUCA FURLATO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 02/09/1983 e residente a BUSTO ARSIZIO (VA) in VIA MONSIGNORE PAOLO BORRONI n. 8, cittadino italiano, codice fiscale FRLLCU83P02B300F;
- FEDERICA FERRI, nata a TARANTO il 28/08/1985 e residente a LECCE in VIA GABRIELE D'ANNUNZIO n. 36, cittadina italiana, codice fiscale FRRFRC85M68L049B;
- STEFANO LECCIA, nato a NAPOLI il 17/06/1973 e residente a CISTERNA DI LATINA (LT) in VIA DELLE GINESTRE n. 7, cittadino italiano, codice fiscale LCCSFN73H17F839C;
- MASSIMILIANO MARCO MARIA SCUZZARELLA, nato a ROMA il 26/12/1968 e residente a CALTANISSETTA in VIA ALBERTO MORAVIA n. 12, cittadino italiano, codice fiscale SCZMSM68T26H501R;
- RENATO BRUCOLI, nato a TERLIZZI (BA) il 27/07/1954 e residente a TERLIZZI (BA) in VIALE DEI GAROFANI n. 33D, cittadino italiano, codice fiscale BRCRNT54L27L109U;
- MICHELE IACOBELLIS, nato a BARI il 17/07/1973 e residente a ADELFA (BA) in VIA GIOBERTI n. 3, cittadino italiano, codice fiscale CLBMHL73L17A662O;
- MARIA GRAZIA KRAWCZYK, nata a NUORO il 08/07/1980 e residente a IMPRUNETA (FI) in VIA IMPRONETANA PER TAVARNUZZE n. 10, cittadina italiana, codice fiscale KRWMGR80L48F979D;
- ALBERTO GIUSEPPE LIPANI, nato a CALTANISSETTA il 12/06/1961 e residente a CALTANISSETTA in VIA DALMAZIA n. 3, cittadino italiano, codice fiscale LPNLRT61H12B429T;
- FREDERIK SULI, nato a LEZHE (Albania) il 11/12/1985 e residente a GARDA (VR) in VIA DELLA LIBERTA' n. 22, cittadino italiano, codice fiscale SLUFDR85T11Z100D;
- ENRICHETTA GIOVANNINI, nata a MONTELABBATE (PS) il 19/03/1957 e residente a ROMA in VIA DI CASAL BOCCONE n. 220, cittadina italiana, codice fiscale GVVNCH57C59F533R;
- ALMA ZOGU, nata a LEZHE (Albania) il 29/12/1984 e residente a GJADER (Albania) presso QENDRA RINORE MOTRAT VENERINI, cittadina albanese, codice fiscale ZGOLMA84T69H501X;
- ANDREA CHIRICO, nato a REGGIO CALABRIA il 20/11/1972 e residente a ACERRA (NA) in VIA ARMANDO DIAZ n. 65, cittadino italiano, codice fiscale CHRNDR72S20H224K;
- VINCENZO PAOLO LIGUORI, nato a ACERRA (NA) il 11/10/1966 e residente a ACERRA (NA) in VIA MARCO MINGHETTI n. 1, cittadino italiano, codice fiscale LGRVCN66R11A024V;
- MICHELINA BELLAPIANTA, nata a MOLFETTA (BA) il 10/08/1963 e residente a MOLFETTA (BA) in VIA M. CIFARELLI n. 3, cittadina italiana, codice fiscale BLLMHL63M50F284U.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Federica Ferri, la quale accetta e nomina, per assisterla e coadiuvarla in detta riunione, il Sig. Luca Furlato, quale Segretario ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'"ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV" e dà lettura dello STATUTO contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, da considerarsi parte integrante del presente ATTO COSTITUTIVO, che viene approvato all'unanimità:

I presenti, di comune accordo, convengono dunque e stipulano quanto segue:

[Handwritten signatures of the founding members: Luca Furlato, Federica Ferri, Vincenzo Liguri, Andrea Chirico, Federico Furlato, Michelina Bellapianta, and others.]

ART. 1 – È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari (Ba), all'indirizzo risultante nell'Atto costitutivo. Potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) uffici e sedi operative altrove. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Si procederà all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue attività e azioni di volontariato e solidaristiche in favore del Centro Giovanile Venerini (Qendra Rinore Motrat Venerini) e della Casa Famiglia Rozalba con sede a Gjadër in Albania.

L'Associazione non dispone limitazioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della condizione e della quota associativa.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dai relativi Decreti ministeriali. L'individuazione di tali attività dovrà essere operata dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente Stefano Leccia;
- Vice Presidente Federica Ferri;
- Segretario e Tesoriere Renato Brucoli;
- Consigliere Luca Furlato;
- Consigliere Maria Grazia Krawczyk.

ART. 5 – Il primo esercizio economico-finanziario si chiuderà in data 31/12/2023. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 – Le spese di redazione e di registrazione del presente atto, e quelle annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

ART. 7 – Si stabilisce che la prima quota associativa, versata dai soci fondatori, è pari a Euro 50 (cinquanta). Le successive quote associative verranno definite dal Consiglio Direttivo.

[Area delle firme e del timbro]
Il presente atto è stato redatto e sottoscritto dai soci fondatori in data 10/10/2023.
Firme: Stefano Leccia, Federica Ferri, Renato Brucoli, Luca Furlato, Maria Grazia Krawczyk.
Timbro: Associazione Pro Casa Rozalba ODV, Bari.

Letto, approvato e sottoscritto, anche per procura.

Bari, 01/04/2023

Il Segretario
Luca Furlato



Il Presidente
Federica Ferri



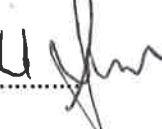
Gli associati



LUCA
FURLATO



ANDREA
CHIRICO

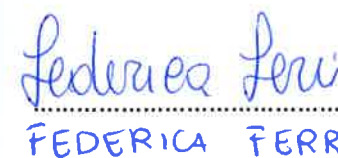
ALMA IOGU 



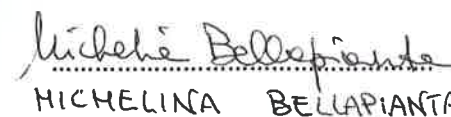
RENATO BRUCOLI



MICHELE IACOBELLIS



FEDERICA FERRI



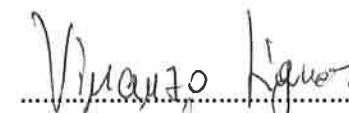
MICHELINA BELLAPIANITA

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato al n. 2480 del 05 MAG. 2023 serie 3
ESENTE

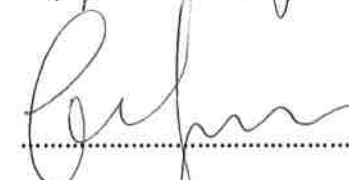
L'Incaricato
Ugo COLAIANNI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



STEFANO
LECCIA

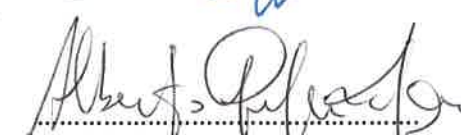


VINCENZO
LIGURI





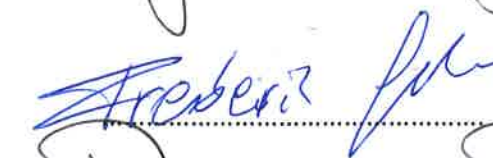
MASSIMO IANNI
SEVERELLA



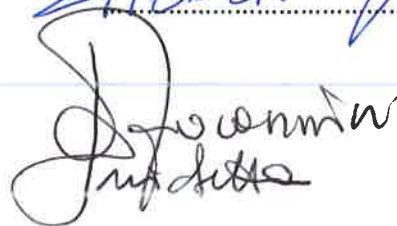
ALDERICO
GIUSEPPE
CIPARI



MARIA GRAZIA
KRAWCZYK



FREDERIK SOLI



ENRICHETTA
GIOKAPINI

STATUTO "ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE PRO CASA ROZALBA ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. **C.F. 8354040723**

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Piazza Giulio Cesare 13 presso Villaggio del Fanciullo (CAP 70124) nel comune di BARI. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio di Bari, della Città Metropolitana di Bari, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS utilizzerà obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità, Attività e Azioni)

La finalità principale dell'Associazione è sostenere economicamente e moralmente le attività del Centro Giovanile Venerini (Qendra Rinore Motrat Venerini) e della Casa Famiglia Rozalba.

Il Centro Giovanile Venerini (Qendra Rinore Motrat Venerini) ha sede principale a Gjadër, in Albania, dove tra le sue attività c'è la Casa Famiglia Rozalba, realtà volta all'accoglienza e alla tutela di bambine, ragazze e donne vittime di violenza e di tratta.

Casa Rozalba supporta queste persone per tutto il loro percorso di vita anche in Paesi diversi dall'Albania.

In questo contesto, l'Associazione intende supportare le persone accolte da Casa Rozalba sia durante la loro permanenza presso la stessa Casa Famiglia, sia successivamente, dopo il raggiungimento della maggiore età (18 anni).

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente del volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Intende svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

L'Associazione si impegna a promuovere l'educazione alla parità di genere, azioni di contrasto alla violenza sulle donne e ogni attività di sensibilizzazione a salvaguardia della dignità della donna.

Particolare attenzione verrà data al sostegno di iniziative del Centro Giovanile Venerini (Qendra Rinore Motrat Venerini) a favore delle donne vittime di violenza e tratta.

L'Associazione si impegna inoltre a sostenere l'opera del Centro Giovanile Venerini (Qendra Rinore Motrat Venerini) a favore di minori e giovani in situazione di vulnerabilità.

L'Associazione si impegna ad elaborare iniziative destinate:

- ✓ alla raccolta fondi istituzionale e privata, per lo svolgimento e l'implementazione di progetti di carattere sociale, di cooperazione allo sviluppo, e di lotta alla violenza sulle donne.
- ✓ All'inclusione sociale per bambini e giovani vulnerabili;
- ✓ Al sostegno all'educazione per bambini e giovani;
- ✓ Al supporto alla formazione professionale e all'orientamento professionale per giovani;
- ✓ All'organizzazione di attività culturali (teatro, musica, danza);
- ✓ Alla promozione della tutela dei diritti umani, in particolare i diritti dei minori, di educazione alla pace e della cittadinanza attiva;

L'Associazione intende inoltre operare per favorire:

- ✓ attività di advocacy a livello territoriale e nazionale sulla tutela dei diritti dei minori e delle donne;
- ✓ interventi in supporto alle categorie vulnerabili (beni materiali, alloggio, supporto psicologico);
- ✓ accompagnamento all'inserimento universitario per giovani stranieri;
- ✓ supporto per le pratiche di riconoscimento dei titoli di studio;
- ✓ promozione di attività di volontariato;
- ✓ formazione e capacity building per volontari, operatori di enti del terzo settore.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

La quota sociale è annuale ed è stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte gratuitamente.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe (fino ad un massimo di tre deleghe).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 bis

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

agenzia delle Entrate
Ufficio

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page, including names like Francesco, Vincenzo, and others.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page, including names like Alberto, Michele, and others.

(1 beni)

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(Bilancio di esercizio)

ART. 21

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

(Convenzioni)

ART. 23

(Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

(Personale retribuito)

ART. 25

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Giovanni
 Agostino da Silva
 Vianito Negro
 Pedro da
 Frederico
 Ledro da
 Michelina Belapant



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Dionanni'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Vincenzo'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Giovanni'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Michele'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Federico'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Michelangelo'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Alberto'.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Fredrik'.

